



COMUNE DI CROVIANA
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA
TARIFFA PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 29 GIUGNO 2020

Sommario

TITOLO I. NORME

GENERALI.....	3
Art. 1. Oggetto del Regolamento	3
Art. 2. Definizioni.....	3
Art. 3. Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	6
Art. 4. Classificazione dei rifiuti.....	6
Art. 5. Gestione e costo del servizio	7
Art. 6. Istituzione della tariffa.....	7
Art. 7. Determinazione della tariffa.....	8
Art. 8. Presupposto per l'applicazione della tariffa	8
Art. 9. Soggetti tenuti al pagamento della tariffa	9

TITOLO II. COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

.....	10
Art. 10. Locali ed aree soggette	10
Art. 11. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	10
Art. 12. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	12
Art. 13. Esclusioni.....	14
Art. 14. Agevolazioni	16
Art. 15. Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento	17
Art. 16. Riduzioni per motivi di servizio	18

TITOLO III. DICHIARAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

.....	19
Art. 17. Dichiarazioni	19
Art. 18. Rimborsi e conguagli	21
Art. 19. Verifiche	21
Art. 20. Riscossione	22
Art. 21. Violazioni	23
Art. 22. Tariffa giornaliera di smaltimento.....	24
Art. 23. Manifestazioni ed eventi	25
Art. 24. Responsabile	25

TITOLO IV. DISPOSIZIONI

TRANSITORIE.....	25
Art. 25. Norme transitorie e finali	25

TITOLO I. NORME GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche ai sensi e per gli effetti delle norme civilistiche.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il presente Regolamento determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
 1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198, comma 2 lett. g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2, 3 e 5 della presente lettera b);
 - c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
 1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
 2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 5. i rifiuti da attività commerciali;
 6. i rifiuti da attività di servizio;
 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- d) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- e) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- g) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- h) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
- i) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "x", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- j) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «auto compostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolto in modo differenziato;
- n) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);

- o) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- p) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- q) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- r) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- s) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- t) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- u) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- v) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente
- w) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- x) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- y) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, cassonetti, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- z) «volume minimo annuo»: ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 20 aprile 2017 quota che può essere addebitata a ciascuna utenza in relazione alla qualità del servizio reso ed al numero dei servizi messi a disposizione ancorché non utilizzati ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 20 aprile 2017;
- aa) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

Art. 3. Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
3. L'attività di cui sopra è affidata al Gestore, individuato nella Comunità della Valle di

Sole, che provvede altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'applicazione e riscossione della Tariffa rifiuti corrispettiva.

4. Il Comune e la Comunità stabiliscono con apposita Convenzione, le rispettive attività e le funzioni di competenza di ciascun Ente in materia di applicazione della tariffa, tenendo conto delle competenze acquisite, delle risorse umane presenti e delle funzioni già esercitate dai Comuni e dalla Comunità, secondo principi di reciprocità, massima efficienza organizzativa ed economicità.
5. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dal "Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti" e dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Art. 4. Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento all'art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm., nonché alla deliberazione del Servizio Protezione Ambiente della P.A.T. n. 8/c del 10 marzo 1987 e n. 109 del 12 novembre 1990 e ss.mm., per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ed alla deliberazione comunale per l'assimilazione quantitativa degli stessi in conformità con gli artt. 198, comma 2, lettera g) e 265, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. e dell'art. 74 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41 e ss.mm.

Art. 5. Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.
2. A fronte del servizio viene applicata la Tariffa rifiuti corrispettiva che assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresi i rifiuti domestici ingombranti e i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il costo della gestione dei rifiuti è definito ogni anno in relazione al piano finanziario che, fatto salvo quanto stabilito da A.R.E.R.A., è costituito da:
 - costi di gestione del servizio e di investimento individuati e definiti dal soggetto gestore tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività del servizio fornito, dell'ampliamento del perimetro gestionale e del tasso di inflazione programmato;
 - costi propri individuati dal Comune per spazzamento e lavaggio strade ai quali vanno sommati i costi relativi ai rifiuti abbandonati e ai rapporti con gli utenti.

Art. 6. Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata all'art. 3, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita nel Comune la tariffa prevista dall'art. 1, comma 668, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
2. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dalla Comunità della Valle di Sole, in qualità di Ente Gestore, secondo le modalità previste nel capo III del presente Regolamento e dalla Convenzione stipulata tra la Comunità della Valle di Sole e il Comune.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento ai criteri e alle condizioni previsti per la definizione delle entrate tariffarie di riferimento, di cui ai commi 2.1 e 3.1 (quest'ultimo riferito agli anni 2020, 2021) dell'Allegato A alla deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
5. Il presente Regolamento determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999.

Art. 7. Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione dell'organo competente per legge entro l'approvazione del bilancio di previsione, salvo diversa disposizione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario cui il bilancio medesimo si riferisce, in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio integrato di gestione dei RU secondo lo schema tipo predisposto da ARERA di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (costi d'uso del capitale), riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione (costi operativi).
3. Alla parte variabile della tariffa possono essere associate più categorie merceologiche; in questo caso ad ogni categoria merceologica, i cui conferimenti da parte degli utenti siano misurati ed identificati, sarà applicata una specifica tariffa. La previsione degli incassi delle varie categorie merceologiche dovrà coprire interamente l'ammontare complessivo dei costi variabili esposti nel piano economico finanziario.
4. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
5. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
6. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali non pericolosi, non assimilati ai rifiuti urbani né per quantità né per qualità, potranno conferire i propri rifiuti al CRZ previa stipula di apposito accordo fra le parti con la Comunità. I prezzi per il servizio convenzionato sono definiti con determina del Responsabile del Servizio di Igiene Ambientale della Comunità.

Art. 8. Presupposto per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Ai fini di cui al comma 1, per le abitazioni la presenza anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, esclusa la sola presenza di allacciamento idrico per oggettiva impossibilità alla chiusura, costituisce presunzione di utilizzo dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; costituisce altresì presunzione di utilizzo dei locali e conseguentemente l'attitudine alla produzione di rifiuti, la residenza ivi stabilita dal conduttore o dal detentore dei locali stessi.
3. Ai fini di cui al comma 1, per le unità immobiliari destinate ad usi diversi da quelli di cui al comma precedente, la presenza anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas in concorso con l'esercizio dell'attività ivi svolta provata attraverso l'esistenza di idonea documentazione, costituisce presunzione di utilizzo dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Art. 9. Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda, occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche si considera soggetto tenuto al pagamento l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio.
3. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta pro quota dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio, su richiesta del Comune, fornisce l'elenco degli occupanti.
4. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali, su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà la tariffa è dovuta direttamente dal Condominio ovvero dall'Amministratore dello stesso ovvero dall'Amministrazione della multiproprietà.
5. Per le utenze aggregate che fanno parte di condomini il soggetto obbligato al pagamento della tariffa è l'Amministratore condominiale "pro tempore". Nel caso di condomini la ripartizione della spesa sulle singole utenze è in capo allo stesso Amministratore, che stabilirà autonomamente i criteri da applicare alla singola unità immobiliare.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
7. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le Associazioni) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.
8. Per le Persone Giuridiche la soggezione passiva rimane in capo alle stesse e non al legale rappresentante pro tempore.
9. Per le utenze destinate ad uso abitativo cedute ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore all'anno, la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.

TITOLO II. COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 10. Locali ed aree soggette

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione ed il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati (ad esempio autorimesse, depositi, tavernette, cantine, ecc.); sono considerati pertinenza dell'utenza anche i locali censiti in categoria catastale C2 o C6, ubicati nello stesso comune dell'utenza principale, anche ad un diverso indirizzo;
 - c) i posti macchina coperti ad uso esclusivo, le cantine ed i garage;
 - d) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo continuativo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica (ad esempio campeggi, i dancing, i cinema all'aperto, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande);
 - e) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione;
 - f) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie aziendale misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m 1,50 qualora gli stessi abbiano le caratteristiche di agibilità. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 17, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 11. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono così definite:
 - a) Utenze domestiche di soggetti residenti:
le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b) Utenze domestiche di soggetti non residenti:
le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dinamicamente dall'Anagrafe Generale del Comune, con conseguente ricalcolo della tariffa dal giorno dell'intervenuta variazione. In presenza di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Essi sono tenuti al pagamento solidalmente.
3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, ovvero per abitazioni a disposizione dei soggetti

residenti (seconde case) e gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE), il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in numero 2 (due) persone per tutto l'arco dell'anno. Previa presentazione di richiesta documentata dell'utente o di un suo familiare, e restituzione del dispositivo, tale presunzione non sarà applicata per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto da soggetti ivi residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in R.S.A. o in altri istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo. In tal caso il numero di componenti applicato sarà pari ad uno.

4. Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti, qualora di fatto non accertabile il numero effettivo dei componenti.
5. I locali adibiti a strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast e simili, vengono computati distintamente dall'abitazione ed equiparati alle unità domestiche di non residenti considerando un numero di occupanti pari a 2 unità.
6. Secondo quanto indicato nell'Allegato A alla deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif, la quota fissa da attribuire alla singola utenza, è commisurata, per le utenze domestiche, al numero dei componenti del nucleo familiare senza tener conto della superficie delle abitazioni, opportunamente corretto mediante i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm. Nella realtà di questo Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6 o più	4,1

7. Per le utenze aggregate, la quota fissa della tariffa viene calcolata sommando in un'unica obbligazione, intestata al rispettivo Amministratore, le quote fisse di ogni singola unità immobiliare.
8. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi variabili relativi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/litro) per la quantità di rifiuti (litri) conferiti da ciascuna utenza domestica. Per ciascun periodo di riferimento, il Comune stabilisce il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.
9. Per le utenze domestiche la parte variabile della tariffa viene calcolata come sommatoria dei conferimenti effettuati dall'utente, identificato mediante supporto magnetico (tessera o chiavetta), al contenitore con limitatore volumetrico, il volume verrà espresso in litri a seconda delle dimensioni dell'apertura di conferimento.
10. Per le utenze aggregate la quota variabile della tariffa viene calcolata in base al numero di svuotamenti effettuati dalla stessa, parametrato al volume in litri del contenitore assegnato. La parte variabile della tariffa riferita all'utenza aggregata di un condominio verrà intestata al rispettivo Amministratore.

denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano. Nel caso in cui per particolari situazioni risulti possibile una stima o una esatta determinazione della misura dei rifiuti prodotti e conferiti dall'utenza al servizio di raccolta, tale elemento verrà utilizzato per una più esatta applicazione della tariffa anche mediante la collocazione dell'utenza in un'attività diversa da quella individuata con i codici ISTAT di cui al presente comma.

Art. 13. Esclusioni

1. Sono esclusi dal calcolo della tariffa i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:
 - a) locali:
 1. le unità immobiliari vuote, chiuse e oggettivamente inutilizzabili ovvero inagibili, con riferimento all'art. 8 comma 2.
 2. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento, impianti privati di lavaggio automezzi ed i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 3. i balconi, terrazze, vani scale interni e scale esterne, posti macchina scoperti, legnaie, spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento familiare/ domestico;
 4. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva. Rimangono assoggettati alla tariffa gli altri locali quali spogliatoi, servizi, depositi e simili;
 5. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 6. le parti comuni degli edifici non utilizzate in via esclusiva; non rientrano in questa tipologia le parti comuni relative a centri commerciali o strutture analoghe in quanto produttive di rifiuti.
 7. i locali interrati o seminterrati ed i sottotetti adibiti a soffitta inutilizzabili come deposito in quanto contenenti materiale in disuso ed alla rinfusa o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 8. le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, o sia pervenuta al Comune una S.C.I.A., o altro titolo edilizio, riferita ai lavori di cui sopra, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori.
 - b) aree scoperte:
 1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
 4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
 5. le aree scoperte adibite a verde.
 6. le parti comuni esterne condominiali e dei centri commerciali integrati;

7. le aree adibite a raccolta rifiuti e centro recupero materiali.
8. aree destinate a deposito di materiali e attrezzature utilizzate nell'attività produttiva.
- c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del Comune, sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.
- d) sono inoltre escluse dall'applicazione della tariffa le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato.
2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria, di variazione o di specifica comunicazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.
Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, intese come tali le aree occupate per le attività propedeutiche alla produzione, quali ad esempio cantine con silos, serre per la produzione di fiori, celle di deposito frutta, ecc.; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree connessi all'attività di vendita, ancorché ubicate sul fondo agricolo, quali ad esempio magazzini di stoccaggio del prodotto, aree e locali di imballaggio e confezionamento, punti vendita al pubblico;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui di cui all'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
4. Qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali, o comunque sussistano problemi per la sua determinazione, a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie complessiva soggetta a tariffa sarà calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:

Ambulatori medici	70%
Ambulatori dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	60%
Lavanderie a secco e tintorie	80%
Officine per riparazioni, carrozzerie, gommisti ed elettrauto	70%
Caseifici e cantine vinicole	50%

Attività artigianali manifatturiere con presenza di superfici adibite a verniciatura (falegnamerie e verniciatorie in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie) – officine di carpenteria metallica, lattonerie	60%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	80%
Laboratori fotografici ed eliografie	80%

5. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al comma precedente, devono presentare al Comune una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Devono altresì segnalare entro 30 giorni la variazione degli elementi che determinano la presente esclusione. Il Comune si riserva di verificare la documentazione presentata e qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, provvederà al recupero di quanto indebitamente detratto nell'anno precedente, con la fatturazione successiva.
6. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 14. Agevolazioni

1. Nella modulazione della tariffa sono assicurate le seguenti agevolazioni:
 - a) Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, con trasformazione biologica nel territorio comunale, secondo quanto stabilito dal "Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti", il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, determina annualmente l'importo (euro/anno per persona) delle agevolazioni da applicarvi. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla presentazione della domanda.
 - b) Per le utenze non domestiche ove il periodo di apertura risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia inferiore a 150 giorni nell'arco dell'anno solare, il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza è ridotto della metà.
 - c) Per le utenze domestiche di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, di cui all'art. 11 comma 3, tenute a disposizione dai soggetti residenti in R.S.A. o in istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, non si applica il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza.
 - d) Alle utenze domestiche che accedono al CRM (Centro Raccolta Materiali), a fronte della registrazione dei conferimenti di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio, come previsto dall'Art. 9 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare datato 20 aprile 2017, è applicata una riduzione sulla quota variabile della tariffa eccedente il costo relativo al volume minimo di rifiuto secco residuo previsto all'art. 11 comma 11, del presente regolamento. Tale riduzione commisurata al numero dei conferimenti verrà determinata annualmente dal Comune in sede di approvazione delle tariffe.
2. Le riduzioni sono cumulabili. La domanda, da presentarsi obbligatoriamente dagli interessati per poter ottenere l'agevolazione, ha effetto anche per gli anni successivi se ne sussistano le condizioni.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 15. Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:
 - a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole pubbliche materne ed elementari;
 - b) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.
 - c) manifestazioni socio-culturali patrocinate dal Comune, individuate con apposito provvedimento giuntale.
2. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale, deliberato annualmente in sede di approvazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
 - a) della sola quota variabile relativa alle utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni). La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 11, comma 11, del presente regolamento. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;
 - b) della sola quota variabile relativa alle utenze domestiche costituite da famiglie residenti con figli minori di età inferiore ai 24 (ventiquattro) mesi, con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini). La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 11, comma 11, del presente regolamento. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza.
 - c) manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, i cui proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma esclusivamente da libere offerte;
3. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche. Alla Giunta comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo.
4. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi. La misura dell'agevolazione viene stabilita annualmente con la deliberazione dell'organo competente con la quale è approvata la tariffa.
5. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune, ad esclusione dei casi previsti alle lett. a) e b) del primo comma e dalla lettera b) del secondo comma, per quest'ultima la riduzione verrà riconosciuta d'ufficio sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe del Comune stesso.

Art. 16. Riduzioni per motivi di servizio

1. Nei casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta un'agevolazione pari al 30% della quota fissa della tariffa.

3. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola fattura risulti uguale o inferiore a euro 10,00 il corrispettivo dovuto potrà essere richiesto unitamente a quello del periodo successivo, a condizione che entrambi si riferiscano al medesimo anno finanziario. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera disciplinata dal successivo art. 22 e in sede di conguaglio. Non si fa luogo alla fatturazione o al rimborso se l'ammontare della tariffa annua e/o importo a conguaglio è inferiore o pari a Euro 12,00; se la tariffa è superiore a Euro 12,00 la stessa è dovuta per l'intero ammontare.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
5. Per le somme dovute e non pagate alla scadenza, la Comunità della Valle di Sole provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di Legge, con aggravio degli interessi e ulteriori spese amministrative come specificato al successivo punto 21.
6. Su domanda dell'utente, la Comunità della Valle di Sole può accordare la rateizzazione della tariffa, con le modalità e le scadenze dalla stessa stabilite.

Art. 21. Violazioni

1. Nel caso di pagamento parziale o posticipato oltre la scadenza prevista, in seguito alla notifica dell'intimazione, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale. Per ogni sollecito bonario di pagamento emesso, l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 5,00 (oneri di sollecito). Per ogni intimazione di pagamento emessa, l'importo viene maggiorato di ulteriori euro 5,00 (sanzione accessoria) oltre alle spese di notifica. La Comunità della Valle di Sole si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
2. In caso di mancata presentazione della comunicazione originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 3, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) Euro 20,00 (venti), se la tardiva comunicazione perviene entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 17, comma 3, del presente regolamento;
 - b) Euro 40,00 (quaranta) se la tardiva comunicazione perviene oltre 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 17, comma 3, e prima dell'inizio dell'attività di controllo da parte dell'Ente gestore;
 - c) Euro 60,00 (sessanta) nel caso di accertata infedeltà dei dati comunicati;
 - d) Euro 100,00 (cento) in caso di omessa comunicazione.
3. In caso di presentazione della comunicazione di cessazione stessa oltre i termini di cui all'art. 17, comma 3 la sanzione consisterà nell'applicazione del seguente calcolo penalizzando gli importi rimborsabili come segue:
 - a) se entro l'anno tributario della cessazione il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della comunicazione;
 - b) se oltre l'anno tributario della cessazione ma entro il termine di prescrizione previsto dall'art. 18, comma 2, (5 anni) il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione;
 - c) se oltre il termine di prescrizione previsto dall'art. 18, comma 2, (5 anni) il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° giorno dell'annualità successiva alla data in cui il rimborso non è prescritto.
4. Gli utenti per i quali siano stati rilevate e contestate inosservanze circa le prescrizioni del presente regolamento e suoi allegati sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00.- ed un massimo di € 250,00.- per ogni infrazione contestata ad eccezione dei

casi specificatamente individuati nei commi precedenti e seguenti del presente articolo.

5. L'inosservanza del divieto di depositare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e all'esterno del CRM è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00.- ad € 200,00.-, mentre la violazione del divieto di incendiare rifiuti comporta l'applicazione di una sanzione compresa tra gli € 100,00.- e gli € 300,00.-.
6. Per i soggetti che hanno dichiarato di praticare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani, ma che dai controlli posti in essere risultano non svolgere in via di fatto tale attività, si applica la sanzione amministrativa di Euro 100,00 (cento), oltre all'applicazione piena della tariffa per l'intero anno nel quale la violazione è stata accertata. La sanzione di cui al presente comma non si cumula con le altre sanzioni stabilite dal Regolamento.
7. Il Comune provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

Art. 22. Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, ad esclusione delle occupazioni di cui al successivo art. 23, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 60 (sessanta) giorni, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
3. La tariffa giornaliera relativa ai banchi di mercato che realizzano una occupazione non stabile del territorio comunale è determinata annualmente sulla base dei costi complessivi del servizio specifico, è unica per ogni tipologia di attività ed ingloba sia la quota fissa che quella variabile e come tale è espressa in €/mq. In assenza di elementi certi in ordine alla quantità dei rifiuti prodotti viene presa convenzionalmente a riferimento la superficie minima di mq. 15 o quella maggiore misurabile per banco.
4. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 7.
5. La tariffa giornaliera è applicata con le stesse modalità della tariffa annuale ed è riscossa dal Comune. Nell'ipotesi di tariffa dovuta per fiere e mercati la stessa è riscossa con fatturazione semestrale mediante cumulo di singole occupazioni o con diversa frequenza.
6. Non si fa luogo a riscossione della tariffa giornaliera, per ipotesi impositive diverse da fiere e mercati per le quali le occupazioni singole sono cumulate su base semestrale, quando l'importo dovuto, comprensivo di interessi, risulti inferiore ad € 3,00 (tre).
7. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

Art. 23. Manifestazioni ed eventi

1. Per il possesso o la detenzione di aree e locali per eventi sportivi, ricreativi, manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale. In tal caso non si applica la tariffa per

il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente (o soggetto richiedente in genere) e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare tra i servizi di cui al presente articolo:

- Servizio di gestione dei rifiuti prodotti da campeggi temporanei;
- Servizio di gestione dei rifiuti prodotti da eventi o manifestazioni
- Servizio di gestione dei rifiuti prodotti da spettacoli viaggianti
- Servizio di gestione di particolari categorie di rifiuti prodotti dalle attività agricole;
- Servizio di gestione dei rifiuti prodotti sulle aree sciabili

3. È demandata al gestore del servizio l'individuazione, tramite apposite procedure, delle modalità di esecuzione di tali servizi e del relativo corrispettivo dovuto dagli utenti.
4. Se alla data della richiesta di servizio specifico, il soggetto richiedente presenta una situazione pregressa di insolvenza relativa a servizi erogati precedentemente, lo stesso non può essere autorizzato.

Art. 24. Responsabile

1. Al responsabile del Servizio individuato come competente da ciascun Ente, sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa di competenza, compresa la firma dei provvedimenti necessari per la riscossione coattiva della stessa o per eventuali rimborsi. Nel caso di assenza temporanea a qualunque titolo il rispettivo Ente nominerà un sostituto all'interno del Servizio.

TITOLO IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25. Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2020 in base a quanto stabilito dal D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019.
2. Dal 1° gennaio 2020 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la tariffa determinata in base ai criteri stabiliti dalla Deliberazione provinciale n. 2972 di data 30 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del documento "Tariffa a punti /sacchetto". Sono soppresse tutte le norme regolamentari che sono in contrasto con il presente Regolamento.
3. Il Comune dà immediata applicazione all'introduzione della tariffa corrispettiva prevista dall'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e dalla Deliberazione di ARERA n. 444/2019/R/rif "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati".
4. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della TIA secondo il documento "Tariffa a punti /sacchetto" saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.